



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

DIREZIONE AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI  
AREA AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,  
STATISTICA E FINANZA "GIOVANNI ANANIA"

*Aggiornato con D.R. 27 maggio 2021, n. 779*

SOMMARIO

<a href="#">Art. 1 - Oggetto del regolamento</a> .....	5
<a href="#">Art. 2 - Funzioni del Dipartimento</a> .....	5
<a href="#">Art. 3 - Afferenza al Dipartimento</a> .....	6
<a href="#">Art. 4 - Organi del Dipartimento</a> .....	6
<a href="#">Art. 5 - Il Direttore del Dipartimento</a> .....	7
<a href="#">Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento</a> .....	8
<a href="#">Art. 7 - Rappresentanza e funzionamento</a> .....	10
<a href="#">Art. 8 - La Giunta di Dipartimento</a> .....	11
<a href="#">Art. 9 - Il Segretario del Dipartimento</a> .....	12
<a href="#">Art. 10 - Corsi di Studio, Scuole, Dottorati e Master</a> .....	13
<a href="#">Art. 11 - Commissione didattica paritetica docenti-studenti</a> .....	13
<a href="#">Art. 12 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato</a> .....	14
<a href="#">Art. 13 - Commissione per la Qualità</a> .....	14
<a href="#">Art. 14 - Modifica del regolamento</a> .....	16
<a href="#">Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali</a> .....	16
<b>Allegato A</b>	
<a href="#">Settori Scientifico-Disciplinari del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza</a> .....	17
<b>Allegato B</b>	
<a href="#">Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania":</a> .....	18
<b>Allegato C</b>	
<a href="#">Elezioni del Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza</a> .....	19



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Art. 1 - Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni.....	19
Art. 2 - Quorum per la validità delle votazioni .....	19
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo.....	19
Art. 4 - Incompatibilità.....	20
Art. 5 - Durata della carica .....	21
Art. 6 - Seggio elettorale .....	21
Art. 7 - Candidature.....	22
Art. 8 - Propaganda elettorale .....	23
Art. 9 - Insediamento del seggio elettorale .....	23
Art. 10 - Diritto a voto.....	23
Art. 11 - Operazioni di voto .....	24
Art. 12 - Schede nulle.....	24
Art. 13 - Chiusura delle votazioni .....	25
Art. 14 - Operazioni di scrutinio .....	25
Art. 15 - Ricorsi.....	26
Art. 16 - Soggetto organizzatore .....	27

**Allegato D**

<a href="#"><u>Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento</u></a> .....	28
Art. 1 - Indizione delle elezioni.....	28
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.....	28
Art. 3 - Durata della carica e decadenza.....	30
Art. 4 - Seggio elettorale .....	30
Art. 5 - Presentazione delle candidature.....	31
Art. 6 - Operazioni di voto .....	31
Art. 7 - Operazioni di scrutinio .....	31
Art. 8 - Ricorsi.....	32
Art. 9 - Soggetto organizzatore .....	32

**Allegato E**

<a href="#"><u>Elezioni delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento</u></a> .....	34
Art. 1 - Indizione delle elezioni.....	34
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.....	34



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Art. 3 - Decorrenza della carica e decadenza .....	35
Art. 4 - Seggio elettorale .....	36
Art. 5 - Presentazione delle candidature.....	36
Art. 6 - Operazioni di voto .....	36
Art. 7 - Operazioni di scrutinio .....	37
Art. 8 - Ricorsi.....	37
Art. 9 - Soggetto organizzatore .....	38

**Allegato F**

<u>I Consigli di Corso di Studio</u> .....	39
Art. 1 - Attivazione dei Consigli di Corsi di Studio.....	39
Art. 2 - Finalità e funzioni.....	39
Art. 3 - Composizione .....	39
Art. 4 - Modalità di funzionamento.....	40
Art. 5 - Il Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio .....	40
Art. 6 - Il Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio.....	40

**Allegato G**

<u>Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio</u> .....	41
Art. 1 - Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni.....	41
Art. 2 - Quorum per la validità delle votazioni .....	41
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo.....	41
Art. 4 - Incompatibilità.....	42
Art. 5 - Durata della carica .....	43
Art. 6 - Seggio elettorale .....	43
Art. 7 - Candidature.....	44
Art. 8 - Propaganda elettorale .....	44
Art. 9 - Insediamento del seggio elettorale .....	44
Art. 10 - Diritto al voto.....	45
Art. 11 - Operazioni di voto .....	45
Art. 12 - Schede nulle.....	46
Art. 13 - Chiusura delle votazioni .....	46
Art. 14 - Operazioni di scrutinio .....	46



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Art. 15 - Ricorsi.....	47
Art. 16 - Soggetto organizzatore .....	48



# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

## **Art. 2**

### **Funzioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, indicati nell'Allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento, e formula il piano triennale della ricerca, garantendo l'autonomia nei termini e nell'organizzazione della ricerca ad ogni membro del Dipartimento anche in riferimento ai temi e ai metodi della ricerca.
2. Il Dipartimento propone e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole Superiori e di Alta Formazione, delle Scuole e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, dei Corsi di Master Universitari e di Perfezionamento secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti universitari. Il Dipartimento, altresì, promuove e approva accordi bilaterali con altri dipartimenti, rafforzando la cooperazione internazionale del Dipartimento.
3. Il Dipartimento propone, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Centri di Servizio Interdipartimentali, di Centri di Ricerca Interdipartimentali, di Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti universitari.
4. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori ad esso afferenti nel rispetto delle leggi vigenti e dei Regolamenti universitari.
5. Il Dipartimento garantisce i servizi amministrativi e le attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
6. Il Dipartimento formula le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore e di personale tecnico-amministrativo, di spazi, di strutture e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
7. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo.
8. Il Dipartimento svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti universitari.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Art. 3**

**Afferenza al Dipartimento**

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori che ne facciano richiesta, su proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico.
2. Al Dipartimento, inoltre, afferiscono:
  - a) i titolari di assegni di ricerca del Dipartimento;
  - b) i professori a contratto, per la durata dell'incarico, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;
  - c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento, secondo le specifiche degli accordi sottoscritti dai Dipartimenti proponenti;
  - d) il personale tecnico ed amministrativo operante nella struttura;
  - e) gli studenti iscritti ai Corsi di Studio di cui il Dipartimento è il Dipartimento di riferimento, di cui all'Allegato B che fa parte integrante del presente Regolamento; nonché gli studenti iscritti a Corsi di Studio in cui il Dipartimento è Dipartimento associato secondo le specifiche degli accordi sottoscritti tra Dipartimenti;
3. Il professore o il ricercatore che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i fondi relativi all'iniziativa finanziata di cui sia responsabile scientifico; se i fondi, e/o eventuali beni mobili, non siano direttamente riconducibili ad un unico responsabile scientifico, gli stessi verranno ripartiti, a cura degli uffici dell'Amministrazione, proporzionalmente al numero dei soggetti cointeressati all'iniziativa finanziata.

**Art. 4**

**Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) Il Direttore;
  - b) Il Consiglio;
  - c) La Giunta;
  - d) La Commissione didattica paritetica docenti-studenti, qualora i Corsi di Studio attivati dal Dipartimento non afferiscano a Scuole.
2. Sono istituiti presso il Dipartimento:
  - a) la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato, qualora i Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è il Dipartimento di riferimento non vengano attribuiti per la gestione ad una Scuola;
  - b) la Commissione per la Qualità.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Art. 5**

**Il Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo le modalità indicate nell'Allegato C che fa parte integrante del presente Regolamento.
2. Il Direttore, in collaborazione con la Giunta, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del Dipartimento. Vigila, inoltre, sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
3. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni.
4. Il Direttore può avvalersi, nell'espletamento del suo mandato, di Delegati a funzioni e compiti specifici. I Delegati svolgono le funzioni ed i compiti loro attribuiti fino alla scadenza o alla cessazione a qualunque titolo del mandato del Direttore. La delega può essere revocata in qualunque momento dal Direttore.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore, il Decano dei professori di prima fascia svolge ad interim le funzioni del Direttore. In tal caso, sono indette nuove elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
6. Il Direttore designa tra i professori di prima e seconda fascia del Dipartimento un Vice-Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Vice-Direttore dura in carica fino alla scadenza o alla cessazione a qualunque titolo del mandato del Direttore. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono nominati con decreto del Rettore.
7. Il Direttore di Dipartimento esercita, inoltre, le seguenti funzioni:
  - a) individua, sentita la Giunta, i fabbisogni per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, presenta al Rettore la richiesta di finanziamento necessario al funzionamento del Dipartimento. Inoltre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione la distribuzione delle risorse;
  - b) entro il mese di marzo di ciascun anno predisponde, di concerto con la Giunta, una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento nell'anno immediatamente precedente; tale relazione deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento;
  - c) entro la stessa data predisponde, di concerto con la Giunta, il piano triennale della ricerca del Dipartimento, specificandone gli obiettivi, le risorse necessarie e le modalità di attuazione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
  - d) previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, stipula contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati secondo le modalità definite dai Regolamenti di Ateneo;
  - e) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
  - f) nomina, su proposta del Segretario, un vice-Segretario dello stesso;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- g) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- h) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- i) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è il Dipartimento di riferimento;
- j) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti universitari.

### **Art. 6**

#### **Il Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio è composto dal Direttore che lo presiede, dai professori di ruolo e ricercatori che ad esso afferiscono e dal Segretario, con voto consultivo, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno, altresì, parte:
  - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 25% - arrotondato all'intero superiore - della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
  - b) una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca pari al 5% - arrotondato all'intero superiore - della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
  - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorati di Ricerca attivati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo, pari al 5% - arrotondato all'intero superiore - della consistenza della medesima categoria;
  - d) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, di cui il Dipartimento è di riferimento, pari al 5% - arrotondato all'intero superiore - del numero dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
- 2 bis. Alle sedute del Consiglio partecipa, a titolo consultivo e qualora nominato dal Direttore del Dipartimento, il Responsabile, tecnico-amministrativo, dei servizi connessi alla didattica. Lo stesso coadiuva il Segretario di Dipartimento nella stesura della corrispondente parte del verbale in relazione alle tematiche concernenti la didattica.
3. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, su invito del Direttore, in qualità di uditori e per la sola discussione degli argomenti che li riguardano, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività didattiche e scientifiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Esaurita l'esposizione e risposto ad eventuali domande a chiarimento l'uditore deve essere invitato ad allontanarsi dalla sala della riunione.
4. Al Consiglio di Dipartimento spettano le seguenti competenze:
  - a) approvare il Regolamento del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;





UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

- b) approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, il verbale del Consiglio di Dipartimento. La bozza del verbale da sottoporre ad approvazione deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio entro dieci giorni dalla data in cui si è svolto lo stesso;
- c) approvare il piano triennale della ricerca specificandone gli obiettivi, le risorse necessarie e le modalità di attuazione;
- d) approvare gli atti di natura amministrativo-contabile secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- e) stabilire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e per la chiamata dei posti di ruolo;
- f) stabilire i criteri generali relativi all'utilizzo degli spazi e degli strumenti/attrezzature;
- g) programmare il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e formulare la richiesta al Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;
- i) esprimere parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sul Regolamento Didattico dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è quello di riferimento;
- j) approvare annualmente i Manifesti degli Studi e deliberare, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, il calendario accademico annuale;
- k) proporre al Consiglio di Amministrazione, con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulla base delle risorse assegnate, l'attivazione delle procedure concorsuali per i professori di ruolo e dei ricercatori e la predisposizione dei bandi per i ricercatori;
- l) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto, le richieste, la destinazione e le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto, le richieste, la destinazione e le proposte di chiamata dei professori associati; nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto, le richieste, la destinazione e le proposte di chiamata dei ricercatori a tempo determinato;
- m) conferire annualmente i compiti didattici istituzionali e gli affidamenti ai professori e ricercatori del Dipartimento, sentito il parere degli interessati;
- n) affidare incarichi di insegnamento, mediante apposito bando, al personale docente e ricercatore di altro Dipartimento o di altra Università per i Corsi di Studio su cui il Dipartimento esercita la competenza;
- o) affidare gli insegnamenti con contratto a esterni, mediante apposito bando, e garantirne la copertura economica nell'ambito dei Corsi di Studio dei quali il Dipartimento ha la competenza;



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

- p) autorizzare i professori e i ricercatori del Dipartimento a svolgere attività didattica aggiuntiva, rispetto al carico didattico di cui alla lettera m) del presente comma, in Corsi di Studio di cui il Dipartimento non è direttamente responsabile;
  - q) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
  - r) deliberare la partecipazione ai Centri dell'Ateneo, nonché ad altre istituzioni scientifiche;
  - s) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo;
  - t) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi consentiti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti previsti dalla legge presso altre Istituzioni pubbliche;
  - u) nominare, su proposta del docente interessato, previo parere del Consiglio di Corso di Studio, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, i cultori della materia a maggioranza assoluta dei presenti;
  - v) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.
5. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo partecipa ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),j).
  6. La rappresentanza degli studenti, dei titolari di assegni di ricerca e degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca partecipa ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i), j).
  7. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.
  8. Ogni componente del Consiglio può proporre al Direttore, entro i termini per la convocazione del Consiglio, specifici punti da inserire nell'O.d.G. del Consiglio di Dipartimento.

**Art. 7**

**Rappresentanza e funzionamento**

1. Le rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono elette secondo le modalità indicate nell' Allegato D che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.
3. Il Consiglio è convocato, altresì, in via straordinaria dal Direttore su richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno - gli assenti giustificati che lo abbiano richiesto per iscritto al Direttore del Dipartimento vengono detratti dal numero dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio, su richiesta di almeno cinque dei presenti o del Direttore, delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.
6. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Per le chiamate riguardanti i ricercatori partecipano alla seduta tutti i professori di ruolo.
7. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute riguardanti l'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.
8. Il Consiglio di Dipartimento può revocare la fiducia al Direttore quando la revoca venga espressamente richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio di Dipartimento con un apposito punto all'O.d.G. del Consiglio e votata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Il verbale del Consiglio di Dipartimento contenente la deliberazione di sfiducia verrà tempestivamente inviato al Rettore per i provvedimenti di competenza.

### **Art. 8**

#### **La Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vice-Direttore a titolo consultivo, dagli eventuali Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e/o Scuole, dal Direttore della Scuola di Dottorato, qualora questi siano membri del Dipartimento, e da sei componenti eletti, in egual numero tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori. La Giunta decade alla scadenza del mandato del Direttore, ovvero alla cessazione, a qualunque titolo del Direttore. I membri della Giunta di Dipartimento non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. Le elezioni delle rappresentanze dei professori ordinari, associati e ricercatori in seno alla Giunta di Dipartimento sono disciplinate dall'Allegato E che è parte integrante del presente regolamento.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. Della Giunta fa inoltre parte il Segretario con funzioni consultive e funzioni di segretario verbalizzante.
- 4 bis. Alle sedute della Giunta partecipa, a titolo consultivo e qualora nominato dal Direttore del Dipartimento, il Responsabile, tecnico-amministrativo, dei servizi connessi alla didattica. Lo stesso coadiuva il Segretario di Dipartimento nella stesura della corrispondente parte del verbale in relazione alle tematiche concernenti la didattica.
5. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con funzioni consultive e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta all'uopo invitati dal Direttore. Esaurita l'esposizione e risposto ad eventuali domande a chiarimento l'uditore deve essere invitato ad allontanarsi dalla sala della riunione.
6. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare al Direttore Generale i nominativi degli eletti.
7. Per la convocazione della Giunta ed il suo funzionamento si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 9**

#### **Il Segretario del Dipartimento**

1. L'incarico di Segretario ha durata triennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, ad un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel Regolamento di Ateneo e con livello non inferiore alla categoria D.
2. Il Segretario designa tra il personale tecnico-amministrativo il Vice-Segretario, incaricato della sua sostituzione in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Il Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, con atto motivato e in contraddittorio, può revocare in ogni momento dall'incarico il Segretario, per non adeguata efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e contabile ascrivibile all'interessato.
4. Il Segretario:
  - a) coordina le attività amministrative della struttura, in collaborazione con l'unità di personale tecnico-amministrativo di cui ai precedenti artt. 6, comma 2 bis, e 8, comma 4 bis, in relazione alle tematiche e alle attività concernenti la didattica, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità;
  - b) collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento;
  - c) svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro dell'organizzazione amministrativa del Dipartimento.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Art. 10**

**Corsi di Studio, Scuole, Dottorati e Master**

1. L'attivazione e la disattivazione di Corsi di Studio, Scuole, Dottorati e Master avviene su proposta di almeno un quarto dei membri di diritto del Consiglio di Dipartimento e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Le modalità di attivazione/disattivazione dei Consigli di Corso di Studio sono contenute nell'Allegato F che è parte integrante del presente Regolamento. L'Allegato F disciplina, altresì, le finalità, le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio, nonché le competenze del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio.
3. Il funzionamento delle Scuole, dei Dottorati e Master sono demandati al Regolamento Didattico di Ateneo nonché a specifici e agli altri Regolamenti disciplinanti la materia.

**Art. 11**

**Commissione didattica paritetica docenti-studenti**

1. Il Dipartimento istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da tre rappresentanti degli studenti e da altrettanti docenti, professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento.
3. La componente dei docenti è eletta tra professori e ricercatori che non rivestano la carica di Direttore del Dipartimento e di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio; La loro elezione avviene in sede di Consiglio di Dipartimento ristretto ai professori e ai ricercatori.
  - 3.1 Nella prima adunanza di insediamento della Commissione paritetica docenti-studenti, convocata e presieduta dal Decano della componente dei docenti che ne fanno parte, la Commissione elegge il Coordinatore all'interno della componente docente.
  - 3.2 Le modalità di elezione della componente studentesca sono disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo; Di norma, gli studenti sono eletti in modo da garantire adeguata rappresentanza dei Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento.
  - 3.3 I componenti della Commissione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni; I componenti decaduti vengono integrati con lo stesso procedimento seguito per la formazione della Commissione.
  - 3.4 Alle sedute della Commissione paritetica partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, un'unità del personale tecnico-amministrativo dell'Area Didattica, designata dal Direttore di Dipartimento.

Le sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti; Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. La Commissione esercita le funzioni e i compiti di cui all'art. 3.2, comma 9, dello Statuto di Ateneo, e in particolare è competente a:
  - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
  - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
  - d) svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente e dal sistema delle fonti di Ateneo.
5. La Commissione è convocata dal Coordinatore almeno una volta ogni anno accademico e comunque ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità, ovvero da parte di almeno la metà dei membri della stessa Commissione, previa richiesta scritta al Coordinatore.
6. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### **Art. 12**

#### **Commissione per l'Orientamento e il Tutorato**

1. Il Dipartimento istituisce la Commissione per l'Orientamento e il Tutorato, ove la gestione dei Corsi di Studio non sia stata demandata ad una Scuola. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio (o da un docente delegato afferente al Corso di Studio). In assenza dei Consigli di Corso di Studio, ai rappresentanti degli studenti si affianca un docente per ogni Corso di Studio nominato dal Consiglio di Dipartimento. E' convocata e presieduta dal Docente con maggiore anzianità di servizio.
2. La Commissione si occupa delle attività di orientamento agli studenti, delle attività tese ad accertare la preparazione iniziale degli studenti e delle attività finalizzate ad evitare la dispersione ed il ritardo negli studi.

### **Art. 13**

#### **Referente e Commissione per la Qualità**

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina tra i propri componenti un Referente per la Qualità (RAQ).
  - 1.1. Al Referente per la qualità è affidato il compito di promuovere, nel funzionamento del Dipartimento e per il conseguimento di risultati di valore, l'adozione delle linee guida definite nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. Il Referente per la Qualità garantisce, in particolare, il flusso informativo con il Presidio della Qualità di Ateneo.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

- 1.2. Il Referente è un professore o ricercatore di ruolo, che non ricopra la carica di Direttore del Dipartimento, né quelle di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio o di Dottorato di Ricerca, né altre cariche accademiche negli Organi dell'Ateneo o comunque altri ruoli nell'ambito delle strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità.
- 1.3. Il Referente deve aver ricevuto positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.
- 1.4. L'incarico di Referente ha durata triennale ed è rinnovabile.
2. Il Dipartimento istituisce la Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD), a supporto del Referente che la coordina. La CQD è convocata e presieduta dal Referente AQ.
  - 2.1. La Commissione, di cui al precedente comma 2, assicura l'efficace collegamento tra il Presidio della Qualità di Ateneo e le strutture periferiche (Dipartimento, Corsi di Studio, Commissione paritetica docenti-studenti), coordina e supporta i processi di assicurazione della qualità all'interno delle strutture periferiche.
3. Il Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi del sistema AQ, previa proposta della Commissione per la Qualità, definisce le azioni e le responsabilità, impegnandosi ad aggiornare i documenti prodotti nell'ambito della politica della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza missione, mediante il monitoraggio dinamico di indicatori, criteri e metodologie interni volti al perseguimento della Qualità.
  - 3.1. Nell'ambito della Didattica il Dipartimento mira a:
    - a) monitorare ciclicamente la coerenza dell'offerta formativa con le esigenze del territorio, con gli obiettivi formativi e con i possibili sbocchi occupazionali dei laureati, anche a livello internazionale;
    - b) garantire che la qualità della didattica sia ben documentata, verificabile e valutabile;
    - c) favorire il processo di autovalutazione e miglioramento continuo dei Corsi di Studio;
    - d) facilitare l'accesso alle informazioni, rendendole più chiare e comprensibili a studenti, famiglie ed esponenti del mondo del lavoro.
  - 3.2. Nell'ambito della Ricerca il Dipartimento si impegna a:
    - a. favorire la partecipazione dei docenti e dei ricercatori a bandi competitivi e a reti di ricerca internazionali;
    - b. favorire i programmi di mobilità internazionale;
    - c. monitorare la produzione scientifica dei singoli, anche allo scopo di limitare la presenza di figure inattive.
  - 3.3. Nell'ambito della Terza missione, il Dipartimento si impegna a:
    - a. favorire la diffusione dei risultati delle ricerche, evidenziando la loro potenziale rilevanza sociale;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- b. favorire i collegamenti con le istituzioni culturali che operano sul territorio;
  - c. svolgere attività di alta divulgazione scientifica, anche attraverso i media, locali e nazionali;
  - b) potenziare le attività di educazione permanente.
4. La Commissione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, è composta dal Referente che la coordina, dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, dai Delegati alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.
- 4.1. I componenti della Commissione per la Qualità durano in carica tre anni, ovvero fino a decorrenza della carica elettiva o ricoperta negli organi del Dipartimento. In ogni caso decade da componente della CQD lo studente che non sia più, a qualsiasi titolo, componente del Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 14**

#### **Modifica del regolamento**

1. Il Regolamento di Dipartimento può essere modificato a maggioranza assoluta dei componenti, in presenza di apposito punto all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento e su proposta del Direttore o di almeno un quarto dei suoi componenti.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Nelle more delle decisioni di attivazione di nuovi Corsi di Studio e/o Scuole la competenza sui Corsi di Studio, di cui il Dipartimento è il Dipartimento di riferimento, è esercitata dai previgenti Consigli di Corso di Studi.
2. Il presente regolamento è deliberato, in prima applicazione, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione riservata ai professori e ricercatori e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.
3. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico verrà comunque portato all'approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione successiva all'elezione delle rappresentanze di tutte le sue componenti.
4. In fase di prima applicazione dello Statuto, l'incarico di Segretario è proposto dal Direttore di Dipartimento e sottoposto, successivamente alla ratifica della Giunta.
5. Un anno dopo l'approvazione del Regolamento il Dipartimento lo sottoporrà a verifica, eventualmente revisionandolo alla luce della sua efficacia nei primi mesi di applicazione.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.





UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato A (\*)**  
**Settori Scientifico-Disciplinari del Dipartimento di  
Economia, Statistica e Finanza**

**Settori scientifico-disciplinari:**

- SECS-P/01 Economia Politica
- SECS-P/02 Politica Economica
- SECS-P/03 Scienza delle Finanze
- SECS-P/04 Storia del Pensiero Economico
- SECS-P/05 Econometria
- SECS-P/06 Economia Applicata
- SECS-P/12 Storia Economica
- SECS-S/01 Statistica
- SECS-S/02 Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica
- SECS-S/03 Statistica Economica
- SECS-S/04 Demografia
- SECS-S/05 Statistica Sociale
- SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
- MAT/09 Ricerca Operativa
- L-LIN/14 Lingua e Traduzione Tedesca
- IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico

*(\*) Ai sensi e per gli effetti delle delibere del Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 luglio 2013, e del Senato Accademico, seduta del 2 settembre 2013, l'Allegato A sarà approvato, con apposito provvedimento, successivamente al vaglio degli analoghi allegati di tutti i Regolamenti di Dipartimento.*



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato B**

**Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza**

**Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza  
"Giovanni Anania"**

- Corso di Laurea in Economia (Classe L-33, Scienze Economiche)
- Corso di Laurea in Statistica per l'Azienda (Classe L-41, Statistica)
- Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio (Classe LM-56, Scienze dell'Economia)
- Corso di Laurea Magistrale in Statistica e Informatica per le Decisioni e le Analisi di Mercato (Classe LM-82, Scienze Statistiche)
- Corso di Laurea Magistrale in Finance and Insurance (classe LM-16, Finanza) (*corso internazionale erogato in lingua inglese*).

Il Dipartimento promuove il Corso di Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato C**

**Elezioni del Direttore del Dipartimento di  
Economia, Statistica e Finanza**

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni**

1. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
2. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
3. Qualora il Decano del Dipartimento non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

**Art. 2**

***Quorum* per la validità delle votazioni**

1. Le votazioni per l'elezione del Direttore di Dipartimento sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle votazioni di ballottaggio, se vi abbia preso parte il 40% degli aventi diritto al voto.

**Art. 3**

**Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari e straordinari, afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Nel caso d'indisponibilità dei professori di prima fascia o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* stabilito nel precedente art. 2, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
4. Nelle prime due votazioni il Direttore di Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede, a scrutinio segreto, col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione; in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
6. I professori che assumono il mandato di Direttore devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato, all'atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso che avrà effetto dall'inizio del mandato per tutta la durata dello stesso. Il regime di tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza dalla stessa.
7. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
8. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
  - a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
  - b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
  - c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
  - d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
  - e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
  - f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
9. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
10. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
11. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori e le unità di personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

### **Art. 4**

#### **Incompatibilità**

1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Coordinatore del



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Consiglio di Corso di Studio.

2. Non sono comunque compatibili più cariche che prevedano indennità a carico del bilancio dell'Università della Calabria.

**Art. 5**

**Durata della carica**

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'inizio del mandato del Direttore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.

**Art. 6**

**Seggio elettorale**

1. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
2. Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
5. Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto.
6. Entro il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della *home page* del Portale *web* del Dipartimento.
7. Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.
8. Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il settimo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle segnalazioni.
9. Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dalle presenti disposizioni e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
10. I lavori istruttori del seggio elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

11. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
12. Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.

### **Art. 7**

#### **Candidature**

1. Le candidature, sottoscritte da almeno cinque membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, devono essere presentate al Decano entro e non oltre le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Nel caso di indisponibilità dei professori di prima fascia le candidature dei professori di seconda fascia devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
3. Nei casi di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum stabilito all'art. 2 del presente Allegato le candidature devono essere presentate al Decano entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni
4. L'accettazione delle candidature e le firme di sostegno dovranno essere formalizzate utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
5. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto la presentazione di una candidatura. In caso di sottoscrizione di più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle.
6. I modelli per l'accettazione delle candidature e per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
7. Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
8. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.
9. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento entro tre giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature.



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

10. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle medesime. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro due giorni successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione delle contestazioni.

**Art. 8**

**Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

**Art. 9**

**Insedimento del seggio elettorale**

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.
2. Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
4. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale.
5. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

**Art. 10**

**Diritto al voto**

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Art. 11**

**Operazioni di voto**

1. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
3. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.
4. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
6. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
7. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

**Art. 12**

**Schede nulle**

1. Sono nulle:
  - a) le schede non vidimate nelle forme previste;
  - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;





## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza;
  - d) le schede che presentino segni e/o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

### **Art. 13**

#### **Chiusura delle votazioni**

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

### **Art. 14**

#### **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il *quorum* necessario per la validità delle votazioni di cui al precedente articolo 2.
5. Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento. Il Decano, in tal caso, dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione ed indice il nuovo turno elettorale. In caso contrario, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio.
6. Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta,



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.

7. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.
8. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.
9. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.
10. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del Segretario, al Rettore.
11. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

### **Art. 15**

#### **Ricorsi**

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il seggio, con provvedimento definitivo, entro il quinto giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione del ricorso; tale termine è perentorio.
4. Il seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
9. Il nominativo del Direttore di Dipartimento eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello *status* del candidato eletto.



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Art. 16**

**Soggetto organizzatore**

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
  - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
  - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
  - c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi dei Dipartimenti e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina *web* del Portale di Dipartimento;
  - d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato D**

**Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento**

*Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento*

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni**

In prima applicazione, le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Direttore di Dipartimento nell'ultimo mese antecedente la scadenza dei mandati di ciascuna rappresentanza.

Il provvedimento di indizione deve indicare:

- a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) il *quorum* per la validità delle votazioni;
- c) le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
- d) il numero degli eligendi per ciascuna rappresentanza;
- e) il numero delle preferenze da esprimere;
- f) l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

**Art. 2**

**Elettorato attivo e passivo**

*Personale tecnico-amministrativo*

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
- c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, della Legge n. 300/1970;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all'estero del coniuge ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- g) collocati in aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- h) distacco presso altre Amministrazioni;
- i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
- l) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.

Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che non siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o dalla data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### *Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca*

L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data fissata per le votazioni, siano iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.

L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data di scadenza di presentazione delle candidature, siano iscritti per la prima volta ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

### *Titolari di Assegni di Ricerca*

L'elettorato attivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data fissata per le votazioni.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

L'elettorato passivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **Art. 3**

#### **Durata della carica e decadenza**

Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.

I rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca durano in carica due anni.

I rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca durano in carica un anno.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'organo consiliare. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

Il rappresentante che non partecipi a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

### **Art. 4**

#### **Seggio elettorale**

Entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore.

Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del Seggio.

Il Seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

Le operazioni del Seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nonché tra gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca ed i titolari di Assegni di ricerca, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### **Art. 5**

#### **Presentazione delle candidature**

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, presso gli uffici di Direzione, entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.

Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il secondo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

### **Art. 6**

#### **Operazioni di voto**

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.

In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto.

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

### **Art. 7**

#### **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:

- a) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- b) rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca;
- c) rappresentanti dei titolari di Assegni di ricerca.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente del Seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.

Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.

Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.

In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

Terminato lo spoglio, il Presidente del Seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.

Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è immediatamente trasmesso, sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

### **Art. 8**

#### **Ricorsi**

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.

Il ricorso deve essere presentato al Seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro due giorni successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.

Il Seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale conclusivo del Seggio elettorale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso Seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

I nominativi dei componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane ed all'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, che provvederanno, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, a comunicare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

### **Art. 9**

#### **Soggetto organizzatore**

Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.





---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:

- a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi dei Dipartimenti e nel Seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
- d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

***Elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento***

Le disposizioni concernenti le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento sono contenute in apposito Regolamento Elettorale di Ateneo.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato E**

**Elezioni delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento**

**Elezioni delle rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori in seno alla Giunta di Dipartimento**

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni**

In prima applicazione, le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Direttore di Dipartimento entro il mese successivo all'inizio del suo mandato.

Il provvedimento di indizione deve indicare:

- a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- b) il *quorum* per la validità delle votazioni;
- c) le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
- d) il numero degli eligendi per ciascuna componente;
- e) il numero delle preferenze da esprimere;
- f) l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

**Art. 2**

**Elettorato attivo e passivo**

Hanno diritto all'elettorato attivo i professori ed i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ed i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- b) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04;
- c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
- d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 240/2010;
- d) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ed i ricercatori che non siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o dalla data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **Art. 3**

#### **Decorrenza della carica e decadenza**

Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.

La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il componente che non partecipi a più di tre adunanze consecutive della Giunta di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

### **Art. 4**

#### **Seggio elettorale**

Entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore che non risulti incluso nell'elenco dei candidati.

Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del Seggio.

Il seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

Le operazioni del Seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Gli scrutatori sono scelti tra tutti gli aventi diritto al voto, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

### **Art. 5**

#### **Presentazione delle candidature**

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, presso gli uffici di Direzione, entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.

Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il secondo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

### **Art. 6**

#### **Operazioni di voto**

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.

In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto.

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

### **Art. 7**

#### **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati;
- c) ricercatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente del Seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.

Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.

Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.

In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

Terminato lo spoglio, il Presidente del Seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.

Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è immediatamente trasmesso, sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

### **Art. 8**

#### **Ricorsi**

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.

Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.



---

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro il secondo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.

Il seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale conclusivo del Seggio elettorale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

I nominativi dei componenti eletti in seno alla Giunta di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

### **Art. 9**

#### **Soggetto organizzatore**

Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.

Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:

- a. predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b. aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c. pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi dei Dipartimenti e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
- d. tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato F**

**I Consigli di Corso di Studio**

**Art. 1**

**Attivazione dei Consigli di Corso di Studio**

1. L'attivazione e la disattivazione dei Consigli di Corsi di Studio avviene su proposta di almeno un quarto dei membri di diritto del Consiglio di Dipartimento e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

**Art. 2**

**Finalità e funzioni**

1. I Consigli di Corso di Studio:
  - a) propongono il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
  - b) formulano per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
  - c) propongono il Manifesto degli Studi;
  - d) propongono gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
  - e) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti, nonché le pratiche inerenti la carriera degli studenti;
  - f) organizzano le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

**Art. 3**

**Composizione**

1. Il Consiglio dei Corsi di Studio è costituito:
  - a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in accordo con la programmazione didattica annuale del Dipartimento;
  - b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;
  - c) dai professori a contratto;
  - d) da una rappresentanza degli studenti, la cui consistenza e le cui modalità di elezione saranno disciplinate da apposito Regolamento Elettorale di Ateneo.
2. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo e passivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.
4. I professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi; l'opzione per un Consiglio di Corso di Studio va dichiarata per iscritto al Direttore del Dipartimento entro l'inizio di ciascun anno accademico.
5. Altre figure possono partecipare alle adunanze del Consiglio medesimo su formale autorizzazione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio. Le stesse sono invitate ad allontanarsi dalla sala della riunione prima dell'espressione di voto.

**Art. 4**

**Modalità di funzionamento**

1. Alle sedute dei Consigli di Corso di Studio si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio di Dipartimento.

**Art. 5**

**Il Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio**

1. Il Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio è eletto secondo le modalità indicate nell'Allegato G che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio:
  - a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
  - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.
3. Il Coordinatore si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dal Dipartimento.

**Art. 6**

**Il Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio**

1. Il Coordinatore designa tra i professori di ruolo e aggregati afferenti al Corso di Studio un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.
2. Il Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio è nominato dal Rettore con apposito decreto.





UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

**Allegato G**

**Elezione dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio**

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni**

In prima applicazione, le elezioni dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Corso di Studio con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Decano dei professori di prima fascia del Corso di Studio nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Coordinatore. Il Decano stabilisce le date per le votazioni.

Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.

Qualora il Decano non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

**Art. 2**

***Quorum per la validità delle votazioni***

Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle eventuali successive votazioni, se vi abbia preso parte almeno il 40 % degli aventi diritto al voto.

**Art. 3**

**Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio.

L'elettorato passivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio che rivestano la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento. Gli stessi devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
- c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
- d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
- e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori, ai quali sia stato attribuito il titolo di professore aggregato, che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- c) collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 240/2010;
- d) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

### **Art. 4**

#### **Incompatibilità**

La carica di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di componente del Nucleo di Valutazione.

Non sono comunque compatibili più cariche che prevedano indennità a carico del bilancio dell'Università della Calabria.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### **Art. 5**

#### **Durata della carica**

Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un giorno.

L'inizio del mandato del Coordinatore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.

### **Art. 6**

#### **Seggio elettorale**

Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Decano dei professori di prima fascia del Corso di Studio, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.

Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.

Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto.

Entro il settimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro le ore 12:00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il secondo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle segnalazioni.

Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dalle presenti disposizioni e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

I lavori istruttori del Seggio Elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.

Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.



---

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### **Art. 7**

#### **Candidature**

Le candidature, sottoscritte dal candidato, devono essere presentate al Decano entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

I modelli per l'accettazione delle candidature devono essere sottoscritti dagli interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.

Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione delle medesime. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro due giorni successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione delle contestazioni.

### **Art. 8**

#### **Propaganda elettorale**

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.

Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

### **Art. 9**

#### **Insedimento del seggio elettorale**

L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

### **Art. 10**

#### **Diritto al voto**

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.

La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

### **Art. 11**

#### **Operazioni di voto**

All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.

Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.

Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.

Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.

Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo candidato prescelto.

Sono vietati altri segni e/o indicazioni.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale

### **Art. 12**

#### **Schede nulle**

Sono nulle:

- a) le schede non vidimate nelle forme previste.
- b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa.
- c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza.
- d) le schede che presentino scritture o segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

### **Art. 13**

#### **Chiusura delle votazioni**

All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

### **Art. 14**

#### **Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni.

Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.

Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.

Il Decano dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.

In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.

Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.

Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le predette tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.

Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del Segretario, al Rettore.

L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

### **Art. 15**

#### **Ricorsi**

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.

Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

Sul ricorso decide il seggio con provvedimento definitivo entro il secondo giorno successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione del ricorso; tale termine è perentorio.

Il Seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale conclusivo del Seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale è redatto in duplice copia.

Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario del Seggio, al Rettore.

L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

Il nominativo del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status del candidato eletto.

**Art. 16**

**Soggetto organizzatore**

Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.

Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:

- a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione negli albi dei Dipartimenti e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
- d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.